

PRETE PIETRO

RENATO GIUSEPPA

ROMANO MARIA

SCHETTINO CATELLO

SORGENTE PASQUALINO

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE CULTURALE E TEATRALE

"STATE SENZA PENZIERO"

ART. 1 (Denominazione e sede)

E' costituito, nel rispetto del D. Lgs. 117/2017, del Codice civile e della normativa in materia l'Ente del Terzo Settore denominato: <<STATE SENZA PENZIERE>>, assume la forma giuridica di associazione, non riconosciuta, apartitica e aconfessionale. L'associazione ha sede legale in via PISA 2 nel Comune di PAGANI. Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria, ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.

ART. 2 (Statuto)

L'associazione di promozione sociale è disciplinata dal presente statuto, ed agisce nel rispetto del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117 e s.m.i., delle relative norme di attuazione, della legge regionale e dei principi generali dell'ordinamento giuridico. L'assemblea può deliberare l'eventuale regolamento di esecuzione dello statuto per la disciplina degli aspetti organizzativi più particolari.



ART. 3 (Efficacia dello statuto)

Lo statuto vincola alla sua osservanza gli associati all'associazione; esso costituisce la regola fondamentale di comportamento dell'attività dell'associazione stessa.

ART. 4 (Interpretazione dello statuto)

Lo statuto è valutato secondo le regole dei contratti e secondo i criteri dell'articolo 12 delle preleggi al codice civile.

ART. 5 (Finalità e Attività)

L'associazione non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, secondo i principi di democraticità ed uguaglianza mediante lo svolgimento in via esclusiva o principale, in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi.

L'Associazione, ha per finalità la pratica, la diffusione e la promozione dell'attività del teatro, della musica, cinematografia, animazioni ludiche e ricreative, delle arti e della tutela del patrimonio artistico, dell'editoria, delle altre forme di spettacolo dal vivo e non, nonché della formazione ad esse connesse. L'associazione ha, inoltre, come finalità specifica anche la costituzione di una vera e propria "compagnia teatrale stabile" che possa così esprimere, attraverso spettacoli, le finalità artistiche e didattiche dell'associazione stessa. L'associazione è aperta ai contributi culturali e materiali provenienti dai paesi esteri

al fine di godere di una fisionomia internazionale che salvaguardi costantemente il livello intellettuale dell'attività. Per l'attuazione dei propri scopi, l'associazione potrà assumere, ingaggiare o collaborare con artisti, mimi, attori, musicisti, danzatori, coreografi, cantanti, scenografi, registi, tecnici, consulenti ed ogni altro personale esperto estraneo all'associazione. nonché potrà svolgere le attività di interesse generale elencate nell'art. 5 del D.Lgs. 117/2017, lettere -D- F - G - I - L - R - V - W - Z :

d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;

f) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni;

g) formazione universitaria e post-universitaria;

i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;

l) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e



formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;

r) accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migranti;

v) promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata;

w) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti

delle attività di interesse generale di cui al presente

articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative

di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui

all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di

acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della

legge 24 dicembre 2007, n. 244;

z) riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata.

Inoltre, l'associazione, mediante specifiche deliberazioni,

potrà esercitare, in via meramente marginale e senza scopo di

lucro, attività di natura commerciale quali iniziative

promozionali finalizzate al proprio finanziamento (come feste

e sottoscrizioni anche a premi) per autofinanziamento o

raccogliere pubblicità da inserire nel proprio sito internet;

in tal caso dovrà osservare le normative amministrative e

fiscali vigenti. Potrà inoltre gestire immobili e impianti,

propri o di terzi, di vario genere, volte al raggiungimento

delle finalità definite; gestire e promuovere corsi gratuiti di formazione, qualificazione, perfezionamento anche in collaborazione con gli Enti Locali, Regionali, Statali e Internazionali, pubblici e privati. L'associazione, a titolo indicativo e non limitativo e per i fini di cui sopra, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati, esplica la propria attività prevalentemente nei settori della cultura. L'associazione potrà compiere ogni altra attività connessa o affine agli scopi sociali, nonché compiere tutti gli atti e le operazioni contrattuali di natura immobiliare, mobiliare, finanziaria, necessarie ed utili alla realizzazione degli scopi sociali e comunque sia direttamente che indirettamente attinenti ai medesimi. L'associazione non dispone limitazione alle condizioni economiche e discriminazioni di qualsiasi natura in relazione all'ammissione degli associati, e non prevede il diritto di trasferimento, a qualsiasi titolo della quota associativa. L'associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del Terzo Settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito decreto ministeriale. La loro individuazione sarà operata da parte del Consiglio direttivo. L'associazione può esercitare a norma dell'art. 7 del Codice Terzo Settore, anche attività di raccolta fondi, attraverso la richiesta a terzi di donazioni,



lasciti e contributi di natura non corrispettiva, al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico. L'Associazione è disciplinata dal presente statuto nel rispetto e nei limiti delle leggi statali e regionali e dei principi generali dell'ordinamento giuridico. Gli eventuali regolamenti interni proposti dal consiglio direttivo ed approvati dall'assemblea degli aderenti, disciplinano, in armonia col presente statuto, gli aspetti ulteriori relativi all'organizzazione dell'attività dell'associazione. L'associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del terzo settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale. La loro individuazione è operata da parte dell'organo di amministrazione. L'associazione può inoltre realizzare attività di raccolta fondi, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza con i sostenitori e con il pubblico, in conformità alle disposizioni contenute nell'art. 7 del D. Lgs. 117/2017. L'associazione di promozione sociale opera nel territorio della Regione Campania.

ART. 6 (Ammissione)

Sono associati dell'associazione le persone fisiche che condividono le finalità e gli scopi associativi e si impegnano

per realizzare le attività di interesse generale. Possono aderire all'associazione altri enti del terzo settore o senza scopo di lucro a condizione che il loro numero non superi il cinquanta per cento del numero delle associazioni di promozione sociale. Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al numero minimo richiesto dalla Legge. Se successivamente alla costituzione il numero dovesse scendere al di sotto del minimo richiesto, l'associazione dovrà darne tempestiva comunicazione all'Ufficio del Registro unico nazionale ed integrare il numero entro un anno. L'ammissione all'associazione è deliberata dall'Organo di amministrazione su domanda dell'interessato secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività d'interesse generale. La deliberazione è comunicata all'interessato ed annotata nel libro degli associati. In caso di rigetto della domanda, l'organo di amministrazione comunica la decisione all'interessato entro 60 giorni, motivandola. L'aspirante associato può, entro 20 giorni da tale comunicazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea in occasione della successiva convocazione. Non è ammessa la figura di socio temporaneo. La quota associativa è intransmissibile a qualsiasi titolo, non è rivalutabile non rimborsabile e non rivalutabile, né ripetibile. Tutti i soci hanno gli stessi diritti e parità. L'ammissione ad associato è

a tempo indeterminato, fermo restando il diritto di recesso.

ART. 7 (Diritti e doveri degli associati)

All'atto dell'ammissione il socio si impegna:

- al versamento della quota associativa annuale nella misura proposta dal Consiglio direttivo ed approvata dall'Assemblea ordinaria;

- al rispetto dello statuto e dei regolamenti emanati.

- a mantenere un comportamento conforme alle finalità dell'Associazione;

- a contribuire al raggiungimento degli scopi dell'Associazione e prestare, nei modi e nei tempi concordati, la propria opera secondo i fini dell'ente stesso, in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fine di lucro, anche indiretto, fatto salvo il disposto dell'art. 36 del Dlgs.

Gli associati hanno pari diritti e doveri.

- hanno il diritto di Partecipare alle Assemblee;

- votare, direttamente o per delega, alle assemblee,

- se iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati;

- Candidarsi a ricoprire cariche elettive all'interno degli organi dell'Associazione, se iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati;

- Essere informati sulle attività dell'associazione e controllarne l'andamento;

- Partecipare alle attività promosse dall'Associazione;

- Usufruire di tutti i servizi offerti dall'Associazione;

-Conoscere i programmi con i quali l'Associazione intende attuare gli scopi sociali;

-Concorrere alla formazione dei programmi di attività ed alla loro approvazione;

- Conoscere l'ordine del giorno delle Assemblee;

. Esaminare i bilanci e consultare i libri sociali;

. Rassegnare le dimissioni e recedere dall'Associazione in qualsiasi momento, dandone comunicazione scritta al Presidente;

- Denunziare i fatti ritenuti censurabili ai sensi dell'art. 29 del CTS

ART. 8 (Volontario e attività di volontariato)

L'associazione si avvale in modo prevalente dell'opera di volontariato dei propri soci o delle persone aderenti agli enti associati, nello svolgimento delle proprie attività, secondo il disposto dell'art. 17 del CTS. I volontari sono assicurati per gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso terzi, secondo le disposizioni dell'art. 18 del CTS. L'associazione può assumere dipendenti e/o utilizzare collaboratori e lavoratori autonomi, nei limiti dell'art. 36 del CTS, stipulando contratti secondo le norme vigenti in materia. L'associato volontario svolge la propria attività in favore della comunità e del bene comune in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche

indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà. La qualità di associato volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione. L'attività dell'associato volontario non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno dal beneficiario. Agli associati volontari possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro i limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'associazione. Sono vietati i rimborsi spesa di tipo forfetario.

ART. 9 (Perdita della qualifica di associato)

La qualità di associato si perde per:

- Dimissioni volontarie mediante comunicazione scritta all'organo amministrativo.
- Mancato versamento della quota associativa;
- Morte o perdita della capacità di agire per le persone fisiche o estinzione per gli enti;
- Tenuta di comportamenti contrari agli scopi dell'Associazione;

L'associato che contravviene gravemente ai doveri stabiliti dallo statuto, può essere escluso dall'associazione. L'esclusione è deliberata dall'assemblea con voto segreto e dopo aver ascoltato le giustificazioni dell'interessato.

La deliberazione di esclusione dovrà essere comunicata

adeguatamente all'associato.

ART. 10 (Gli organi sociali)

Sono organi dell'associazione:

Assemblea degli associati

Organo di amministrazione

Presidente

Organo di controllo

Organo di revisione

ART. 11 (L'assemblea)

L'assemblea è composta dagli associati dell'associazione, iscritti nel Libro degli associati e in regola con il versamento della quota sociale, ove prevista. E' l'organo sovrano. Ciascun associato ha diritto ad un voto e può farsi rappresentare da altro associato, conferendo delega scritta, anche in calce alla all'avviso di convocazione. Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di tre associati. L'assemblea è presieduta dal Presidente dell'associazione o, in sua assenza, dal Vicepresidente o persona nominata a presidente dai convenuti all'assemblea stessa. E' convocata almeno una volta all'anno dal Presidente dell'associazione o da chi ne fa le veci mediante avviso scritto da inviare almeno 15 giorni prima di quello fissato per l'adunanza e contenente la data della riunione, l'orario, il luogo, l'ordine del giorno e l'eventuale data di seconda convocazione. Tale comunicazione può avvenire a mezzo lettera,

fax, e-mail spedita/divulgata al recapito risultante dal libro degli associati e/o mediante avviso affisso nella sede dell'associazione. L'Assemblea è inoltre convocata a richiesta di almeno un decimo degli associati o quando l'organo amministrativo lo ritiene necessario. I voti sono palesi, tranne quelli riguardanti le persone. Delle riunioni dell'assemblea è redatto il verbale, sottoscritto dal Presidente e dal verbalizzante e conservato presso la sede dell'associazione. L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. E' straordinaria quella convocata per la modifica dello statuto e lo scioglimento dell'associazione. E' ordinaria in tutti gli altri casi.

ART.12 (Compiti dell'Assemblea)

L'assemblea:

- determina le linee generali programmatiche dell'attività dell'associazione;
- approva il bilancio di esercizio e il bilancio sociale, quando previsto;
- nomina e revoca i componenti degli organi sociali;
- nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- delibera sull'esclusione degli associati; delibera sulle

modificazioni dello statuto;

-approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;

-delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la
scissione dell'associazione;

-delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge,
dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

ART. 13 (Assemblea ordinaria)

L'assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima
convocazione con la presenza della metà più uno degli
associati, presenti in proprio o per delega, e in seconda
convocazione qualunque sia il numero degli associati presenti,
in proprio o in delega. L'assemblea delibera a maggioranza dei
voti dei presenti. E' ammessa l'espressione del voto per
corrispondenza o in via elettronica, purché sia possibile
verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota.
Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle
che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non
hanno diritto di voto.

ART. 14 (Assemblea straordinaria)

L'assemblea straordinaria modifica lo statuto
dell'associazione con la presenza di almeno $\frac{3}{4}$ degli associati
e il voto favorevole della maggioranza dei presenti e delibera
lo scioglimento e la liquidazione nonché la devoluzione del
patrimonio con il voto favorevole di almeno $\frac{3}{4}$ degli associati.

ART. 15 (Organo di amministrazione)

L'organo di amministrazione governa l'associazione ed opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere revocato. L'organo di amministrazione è composto da numero 5 e fino a 7 membri eletti dall'assemblea tra le persone fisiche associate, salvo altre decisioni assunte dall'assemblea. Dura in carica per n. 5 anni e i suoi componenti possono essere rieletti. L'organo di amministrazione è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti. Si applica l'articolo 2382 del codice civile. Al conflitto di interessi degli amministratori si applica l'articolo 2475-ter del codice civile. L'organo di amministrazione compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione la cui competenza non sia per Legge di pertinenza esclusiva dell'assemblea.

In particolare, tra gli altri compiti:

- amministra l'associazione,
- attua le deliberazioni dell'assemblea,
- predispone il bilancio di esercizio, e, se previsto, il bilancio sociale, li sottopone all'approvazione dell'assemblea e cura gli ulteriori adempimenti previsti dalla legge,
- predispone tutti gli elementi utili all'assemblea per la previsione e la programmazione economica dell'esercizio,
- stipula tutti gli atti e contratti inerenti le attività

associative,

-cura la tenuta dei libri sociali di sua competenza,

-è responsabile degli adempimenti connessi all'iscrizione nel

Runts,

-disciplina l'ammissione degli associati, accoglie o rigetta le domande degli aspiranti associati.

Il potere di rappresentanza attribuito ai consiglieri è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non iscritte nel Registro unico nazionale del terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza. Il presidente dell'associazione è il presidente dell'organo di amministrazione ed è nominato dall'assemblea assieme agli altri componenti dell'organo di amministrazione.

ART. 16 (Il Presidente)

Il presidente è eletto dall'assemblea a maggioranza dei presenti, rappresenta legalmente l'associazione e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno. Il presidente dura in carica quanto l'organo di amministrazione e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca decisa dall'assemblea. Almeno un mese prima della scadenza del mandato, il presidente convoca l'assemblea per l'elezione del nuovo presidente e dell'organo di amministrazione. Il presidente convoca e presiede l'Assemblea e l'organo di amministrazione, svolge l'ordinaria

amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo all'organo di amministrazione in merito all'attività compiuta. Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogniqualevolta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni.

ART. 17 (Organo di controllo)

L'organo di controllo, anche monocratico, è nominato nei casi e nei modi previsti dall'art. 30 del D. Lgs. 117/2017.

L'organo di controllo:

- vigila sull'osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
- vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento;
- esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale;
- attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14.

Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto. Può esercitare, al superamento dei limiti stabiliti dal D.Lgs. 117/17 all'art. 31, la revisione legale dei conti.

In tal caso è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro.

Il componente dell'organo di controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento

delle operazioni sociali o su determinati affari.

ART. 18 (Organo di Revisione legale dei conti)

E' nominato nei casi e nei modi previsti dall'art. 31 del D. Lgs 117/2017 ed è formato da un revisore contabile iscritto al relativo registro.

Art. 19 (Libri sociali)

L'associazione ha l'obbligo di tenere i seguenti libri sociali:

a) il libro degli associati tenuto a cura dell'organo di amministrazione;

b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura del consiglio;

c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo di amministrazione, dell'organo di controllo, e degli altri organi sociali, tenuti a cura dell'organo a cui si riferiscono;

d) il registro dei volontari, tenuto a cura dell'organo di amministrazione.

Tutti gli associati, in regola con il versamento della quota associativa, hanno il diritto di esaminare i libri sociali tenuti presso la sede legale dell'ente, entro 20 giorni dalla data della richiesta formulata all'organo competente

ART. 20 (Risorse economiche)

Le risorse economiche dell'associazione sono costituite da:

-quote associative;

-contributi pubblici e privati;

-donazioni e lasciti testamentari;

-rendite patrimoniali;

-attività di raccolta fondi;

-rimborsi da convenzioni;

-proventi da cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali, realizzabili fino all'operatività del Runts,;

-ogni altra entrata ammessa ai sensi del D.lgs. 117/2017.

ART. 21 (I beni)

I beni dell'associazione sono beni immobili, beni registrati mobili e beni mobili. I beni immobili ed i beni registrati mobili possono essere acquistati dall'associazione, e sono ad essa intestati. I beni immobili, i beni registrati mobili, nonché i beni mobili che sono collocati nella sede dell'associazione sono elencati nell'inventario, che è depositato presso la sede dell'associazione e può essere consultato dagli associati.

ART. 22 (Divieto di distribuzione degli utili e obbligo di

utilizzo del patrimonio)

L'associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo

indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la propria vita ai sensi dell'art. 8 comma 2 del D.Lgs. 117/2017 nonché l'obbligo di utilizzare il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità previste.

ART. 23 (Bilancio)

Il bilancio di esercizio dell'associazione è annuale e decorre dal primo gennaio di ogni anno. E' redatto ai sensi degli articoli 13 e 87 del D. Lgs. 117/2017 e delle relative norme di attuazione e deve rappresentare in maniera veritiera e corretta l'andamento economico e finanziario dell'associazione. Il bilancio è predisposto dall'organo di amministrazione e viene approvato dall'assemblea ordinaria entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il consuntivo e depositato presso il Registro unico nazionale del terzo settore entro il 30 giugno di ogni anno.

ART. 24 (Bilancio sociale)

E' redatto nei casi e modi previsti dall'art. 14 del D. Lgs. 117/2017.

ART. 25 (Convenzioni)

Le convenzioni tra l'associazione di promozione sociale e le Amministrazioni pubbliche di cui all'art. 56 comma 1 del D. Lgs. 117/2017 sono deliberate dall'organo di amministrazione

che ne determina anche le modalità di attuazione, e sono stipulate dal Presidente dell'associazione, quale suo legale rappresentante. Copia di ogni convenzione è custodita, a cura del presidente, presso la sede dell'associazione.

ART. 26 (Personale retribuito)

L'associazione di promozione sociale può avvalersi di personale retribuito nei limiti previsti dall'art. 36 del D. Lgs. 117/2017. I rapporti tra l'associazione ed il personale retribuito sono disciplinati dalla legge e da apposito regolamento adottato dall'associazione.

ART. 27 (Responsabilità ed assicurazione degli associati volontari)

Gli associati volontari che prestano attività di volontariato sono assicurati per malattie, infortunio, e per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell'art. 18 del D. Lgs. 117/2017.

ART. 28 (Responsabilità dell'associazione)

Per le obbligazioni assunte dalle persone che rappresentano l'associazione, i terzi possono far valere i loro diritti sul fondo comune. Delle obbligazioni assunte rispondono, personalmente e solidalmente le persone che hanno agito in nome e per conto dell'associazione.

ART. 29 (Assicurazione dell'associazione)

L'associazione di promozione sociale può assicurarsi per i danni derivanti da responsabilità contrattuale ed extra

contrattuale dell'associazione stessa.

ART. 30 (Devoluzione del patrimonio)

In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore, secondo quanto previsto dall'art. 9 del D. Lgs. 117/2017.

ART. 31 (Disposizioni finali)

Per quanto non è previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle normative vigenti in materia ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico.

ART. 32 (Norma transitoria)

Tutti gli adempimenti legati all'iscrizione al Registro unico nazionale del terzo settore, che risultano essere incompatibili con l'attuale disciplina, trovano applicazione all'operatività del Runts medesimo. L'associazione ha inoltre l'obbligo di:

-impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse;

-di devolvere il patrimonio, in caso di scioglimento per qualunque causa, ad altre associazioni APS o a fini di pubblica utilità.

I SOCI

AVIGLIANO ANTONIO

BRACCHI LUISA

FERDINANDO *Gutierrez*

Yakub

Walter Taylor

Vincey Hays

Enclosed 2 for 7)

Für die Arbeit

Wapiti

Frank Lamb

Charles McElroy
D. D. D.

Paul Paul

Black Grylls

low level

Seth Cottle

0 

[illegible]

8/02/2023

124 3

2000

100

Firma su delega del Direttore Provinciale

Firma su delega del D.L. 01/2021
(Disposizione di servizio n. 20/2021)
A. Geronzi 20/7/21

